

# PRONTUARIO ABT SUL BOLLO CANTONALE

Ad uso delle banche per l'applicazione della Legge cantonale sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (del 20 ottobre 1986).

## PREMESSE

1. Il presente Prontuario è da intendere quale "Guida pratica" in applicazione degli articoli relativi all'imposta di bollo su documenti bancari (parte III).
2. Questa versione del Prontuario sostituisce quella precedente entrata in vigore il 1. luglio 2007 ed è stata redatta in collaborazione con la Divisione cantonale delle Contribuzioni, così da integrare la più recente prassi in materia.
  - Sono sottoposti all'imposta di bollo sui documenti bancari (fr. 10.-) quei documenti che sono tipici della normale attività della banca quale fornitrice di prestazioni di servizio. In questo caso sono applicate unicamente le norme dell'art. 31 cpv. 1 (fr. 10.-).
  - Sono sottoposti all'imposta di bollo ordinaria (1 per mille) i contratti agli articoli 2 e seguenti che coinvolgono la banca nei casi non contemplati nella parte III.
  - Nel caso d'assoggettamento all'imposta di bollo federale, il bollo cantonale non è dovuto.

- Il semplice rinnovo periodico di documenti per adeguamenti formali non soggiace al bollo. Lo stesso vale per quei documenti connessi a operazioni prive di assoggettamento, quali fusioni e ristrutturazioni.

## **TIPI DI DOCUMENTI IMPONIBILI**

### **Art. 31 cpv. 1**

**Soggiacciono all'imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istituti soggetti completamente alla disciplina della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio:**

- Per "istituti soggetti completamente" si intendono quelli descritti all'art. 1 della Legge federale sulle banche e casse di risparmio.
- Per l'assoggettamento al bollo cantonale fa stato il luogo dove è tenuto il conto e di riflesso il "principio del luogo di lavoro del consulente", e questo indipendentemente dal luogo di produzione e di sottoscrizione degli atti.
- Questo principio non si applica ai contratti di locazione di cassette di sicurezza (art. 31 lett. k), in cui fa stato il luogo di ubicazione della cassetta di sicurezza.

### **Art. 31 lett. a)**

**gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi estinti durante l'anno;**

- Devono essere bollati tutti i depositi di titoli o valori per i quali viene rilasciato un estratto conto annuale.

- Per valori a custodia si intendono anche: buste chiuse, plichi sigillati, libretti di deposito o di risparmio ecc.
- Se un deposito ha “sottodepositi” o “rubriche”, gli stessi devono pure essere bollati.
- Il bollo sui depositi è addebitato, di norma, alla fine dell’anno.
- Ad un deposito e alle sue rubriche o sottodepositi che sono estinti durante l’anno, devono essere addebitati i bolli al momento della chiusura.
- Se una banca prende in deposito ad esempio una busta chiusa, un plico sigillato, un libretto di risparmio, o un altro valore rilasciando unicamente una ricevuta e non provvede a rilasciare un estratto annuale, il bollo non deve essere addebitato.
- Sono esonerati dal pagamento del bollo gli estratti annuali dei depositi collegati a conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II pilastro), così come gli estratti annuali dei depositi collegati ai conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A e B).

**Art. 31 lett. b)**

**gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di un’ipoteca;**

- Con “atti di mutuo” s’intendono i documenti relativi ai prestiti e crediti che la banca concede ai suoi clienti. Si vuole con questo sottoporre all’imposta di bollo di fr. 10.- quei documenti relativi alla conclusione del mutuo (prestito o credito), ed altrimenti imponibili al tasso normale dell’1 per mille in base ai combinati art. 2 cpv. 1 lett. b) ed art. 8 cpv. 1 LB.
- Il bollo deve essere apposto sul contratto di concessione di credito. Successive variazioni (aumenti o riduzioni) non sono più soggette al bollo. Fanno eccezione tutti gli atti di mutuo concernenti la costituzione di un’ipoteca (a garanzia sia di mutui fissi sia di anticipazioni ipotecarie).

**Art. 31 lett. c)**

**gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria;**

- Gli atti generali di pegno (compresi gli atti di costituzione in garanzia) devono essere sempre bollati, anche nel caso in cui è già bollato altro documento relativo alla pratica.
- Gli atti di pegno, che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria, non sono invece bollati.

**Art. 31 lett. d)**

**gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;**

- Gli atti di fideiussione e di garanzia rilasciati da una banca, come pure qualsiasi strumento avente il medesimo scopo ed effetto (ad. esempio: Performance Bonds, Letters of Credit ecc.) devono essere bollati.
- Aumenti e rinnovi sono soggetti al bollo.
- Gli atti di fideiussione e di garanzia rilasciati a favore della banca non devono essere bollati in quanto non emessi da un istituto soggetto completamente alla disciplina della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.
- Il rinnovo tacito non deve essere più bollato in forza dell'art. 31 al. 2. della presente Legge sul bollo.

**Art. 31 lett. e)**

**i primi estratti di conti bancari tenuti all'attivo e al passivo per clientela non soggetta alla Legge federale sulle banche e casse di risparmio.**

**Fanno eccezione:**

- **i conti salario,**

- i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di credito,
  - i conti di deposito a risparmio,
  - i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II pilastro),
  - i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A),
  - i conti che non raggiungono durante l'anno un saldo di fr. 1'000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-
- Per clientela non soggetta alla Legge federale sulle banche e casse di risparmio si intende tutta la clientela, ad eccezione delle banche in Svizzera o all'estero.
  - Per conti bancari, tenuti all'attivo o al passivo in qualsiasi valuta, si intendono le seguenti voci:
    - i conti correnti debitori con o senza copertura (anche ipotecaria)
    - le anticipazioni e prestiti fissi con o senza copertura (anche ipotecaria)
    - i crediti in conto corrente e prestiti ad enti di diritto pubblico (per le modalità si rimanda all'appendice annessa)
    - i crediti ipotecari e i relativi conteggi periodici inviati ai debitori ipotecari; in questo caso però, il bollo è dovuto solo una volta all'anno
    - i conti creditori a vista
    - i conti creditori a termine
    - i conti di deposito
  - Sono esonerate dal pagamento del bollo, indipendentemente dalla valuta, le operazioni che le banche contabilizzano sotto le seguenti voci:
    - i libretti, conti e depositi destinati al risparmio (ivi inclusi i conti/depositi previdenziali II e III Pilastro A e B)
    - i conti salario o stipendio, inclusi i conti per l'accredito di rendite sociali (AVS, AI, IPG, AD ecc.) e previdenziali (II e III Pilastro A e B)
    - i conti a condizioni agevolate per giovani e studenti
    - i conti del personale, in quanto si tratti di conti salario o stipendio

- i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di pagamento (es. carte di debito, carte di credito e carte prepagate in genere) quando la banca ne è licenziataria ed emittente diretta. Si intende esonerare tutti i documenti bancari concernenti le carte di pagamento in qualsiasi divisa
  - i conti definiti nel Messaggio governativo del 15.01.1986 come conti "bagattella" e cioè tutti i conti che durante l'anno non hanno mai raggiunto, per valuta, un saldo creditore o debitore superiore a fr. 1'000.- (punta, non media) oppure ai quali non è stato liquidato un interesse creditore annuo lordo superiore a fr. 10.-. Per quanto riguarda i limiti degli importi per i cosiddetti "conti bagattella" in considerazione delle spese di gestione e amministrazione generalmente percepite, è possibile riconoscere detti limiti al netto di tali spese.
  - i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II pilastro), anche nel caso di apertura di uno specifico deposito titoli;
  - i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A e B), anche nel caso di apertura di uno specifico deposito titoli;
  - i limiti di sorpasso del conto, qualora il limite concesso sia inferiore al salario percepito al momento della stipulazione della convenzione medesima.
  - tutti i conti interni per i quali, per principio, non è prevista la produzione di documenti e/o estratti (conti diversi, conti di comodo, conti d'appoggio per il trading, conti margine, conti per la costituzione di società/aumenti di capitale, conti tecnici, transitori ecc.).
- Se un conto è soggetto al bollo, questo deve essere addebitato, a scelta della banca, al momento dell'emissione del primo estratto di chiusura o alla fine dell'anno. In questo ultimo caso, la banca verserà un acconto semestrale e un conguaglio alla fine dell'anno. A tutti i conti chiusi durante l'anno, se soggetti, deve essere applicato il bollo.
  - Alla chiusura di un conto assoggettato al bollo in una qualsiasi divisa si paga il bollo anche se ciò avviene durante l'anno e se questo conto sarà successivamente trasformato in un conto in altra divisa.

**Art. 31 lett. f)**

**i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l'emissione di estratti;**

- Per estratto conto s'intende sia il documento in versione cartacea, sia la trasmissione dello stesso in forma elettronica, se questa è la condizione, l'opzione o la forma scelta dal cliente, con la possibilità di visione di tale estratto su uno schermo di PC, table, smartphone o quant'altro.

**Art. 31 lett. g)**

**gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;**

- Il bollo è pagato alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi non taciti della durata di almeno 30 giorni.

**Art. 31 lett. h)**

**i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari e immobiliari;**

- Trattasi di mandati di gestione patrimoniale dati dal cliente alla banca. Se la banca non percepisce una commissione, tali mandati non sono soggetti al bollo.

**Art. 31 lett. i)**

**gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di cessione di un avere parziale;**

- Per la cessione di crediti alla banca è sufficiente bollare l'atto/impegno di cessione generale/globale e non gli atti relativi alla cessione di singoli crediti, distinte di crediti o parti di loro ecc.
- Qualora vi fossero delle diminuzioni all'interno degli stock dati in garanzia, non è percepito alcun ulteriore bollo.
- Qualora vi fosse un rimpiazzo di stock dati in garanzia per pari valore, non è percepito alcun bollo.
- Qualora vi fosse un aumento di stock dati in garanzia solo l'incremento marginale è colpito dal bollo. Tutto ciò vale anche nel caso in cui vi fosse l'allestimento di un nuovo documento bancario.
- La cessione degli affitti è da considerarsi alla stregua di un impegno globale di cessione di credito.

**Art. 31 lett. k)**

**i contratti di locazione di cassette di sicurezza.**

- Armadi e container sono parificati alle cassette di sicurezza.
- Se per meri motivi formali e organizzativi si rende necessaria la sostituzione della forma contrattuale per la locazione della cassetta di sicurezza senza che vi sia fisicamente una modifica (stessa cassetta, stesso titolare ecc.), potrà essere eccezionalmente tralasciata la percezione del bollo.

**Art. 31 cpv. 2**

**Sono esenti i rinnovi taciti.**

- Esenti sono, per esempio, i rinnovi continuati di conti creditori a termine o vincolati, gli averi fiduciari on-call o 48 ore e i rinnovi taciti di operazioni fiduciarie, di cui alla lett. g). In questi casi il bollo è dovuto solo una volta l'anno.

#### **Art. 31 cpv. 3**

**L'imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell'imposta di bollo sui contratti, qualora il documento bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.**

- Si rimanda a quanto detto in Premessa.

### **AMMONTARE E PERCEZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 32 cpv. 1**

**L'imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento.**

- Il bollo deve essere versato con un acconto semestrale. La dichiarazione di autoaccertamento ("Modulo per il pagamento posticipato dell'imposta di bollo") dovrà pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il pagamento del saldo dovuto deve arrivare di regola entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

#### **Art. 32 cpv. 2**

**Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso**

**dell'imposta (e di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.**

- Il bollo deve essere comprovato con la stampigliatura del marchio tuttora in uso, oppure con la frase impressa "BOLLO PAGATO CANTONE TICINO".
- In alternativa, l'avvenuto pagamento del bollo può essere contrassegnato a livello informatico per mezzo di un'annotazione annessa al documento principale ed indicante: "BOLLO PAGATO CANTONE TICINO". Come per i documenti cartacei, la registrazione del pagamento deve essere effettuata per ogni singolo documento imponibile.

## **RESPONSABILITA' CONTRIBUTIVA**

### **Art. 33**

**L'imposta è dovuta dall'istituto bancario. Esso è legittimato a addebitare l'imposta ai clienti.**

- Soggetto passivo per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti bancari è l'istituto bancario che opera per il tramite di una propria struttura di qualsiasi tipo, il quale è a sua volta legittimato a addebitare l'imposta ai propri clienti. Alla presenza di più conti, ad esempio in valuta estera, è possibile, qualora vi fosse la necessità, accettare che l'addebito di più conti sia fatto su di un conto unico (es. c/c in CHF) purché ciò sia specificato.

## APPLICAZIONE

Visto quanto precede, le banche associate s'impegnano ad applicare le norme del presente Prontuario (che sostituisce la versione precedente entrata in vigore il 1. luglio 2007) a partire dal 1. gennaio 2018.

Vezia, ottobre 2017

Va:

- per conoscenza alla Divisione cantonale delle contribuzioni, Bellinzona;
- per informazione a tutte le banche con sportelli nel Cantone Ticino.

(fine)